

# *Dimissioni certificate e precisazioni del Ministero*

*Le Confederazioni Sindacali, i rispettivi patronati e il Direttore Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro, si sono incontrati lo scorso 6 Maggio 2016 per definire alcune specifiche in merito a problemi sorti in queste settimane.*

Qui di seguito le principali indicazioni operative in esito all'incontro.

- **Errori di compilazione del “form”**

Per quanto riguarda gli errori di compilazione del “form” del portale “Clic Lavoro”, in caso di inserimento di dati errati (ad es. indicazione errata della data di cessazione, errori di digitazione dei dati lavoratore o azienda, etc. ), si deve necessariamente procedere alla revoca delle dimissioni entro 7 gg. dalla data di invio e procedere ad un nuovo inoltro.

- **Errore mail del datore di lavoro**

Qualora l'errore dipendesse dalla mail del datore di lavoro, non corretta o non più funzionante (pec dismessa o non attiva), si può procedere ad una correzione del dato e al suo invio.

- **Mancato funzionamento della mail del datore di lavoro**

E' stato segnalato come in alcuni casi il datore di lavoro, resosi conto del non funzionamento della propria mail – in particolare della pec – decida di riattivarla e come, in questi casi, il sistema non consenta il reinvio; il Ministero ha risposto che studierà la questione e ci farà sapere la soluzione che intende adottare.

In questo caso, le dimissioni del lavoratore sono da considerarsi valide, dal momento che il datore di lavoro può prendere visione delle dimissioni inviate dal lavoratore, collegandosi al portale “Clic Lavoro” ed accedendo all'area riservata all'Azienda; ne consegue che per i soli casi di mail errata dell'Azienda non sia necessaria né la revoca né una nuova trasmissione.

Pertanto, in una prima fase, occorre consigliare il lavoratore a rivolgersi al datore di lavoro, munito di copia della ricevuta di presentazione delle dimissioni, per fargli presente di prelevare, nell'area riservata all'azienda sul portale "Clic Lavoro", la comunicazione di presentazione delle dimissioni.

In caso di rifiuto dell'azienda ad operare in tal senso, è necessario coinvolgere sempre l'ufficio vertenze e/o la categoria di riferimento, per le conseguenti azioni di tutela contrattuale.

- **Indicazione mail del lavoratore obbligatoria**

Per quanto concerne l'obbligatorietà della indicazione della mail da parte del lavoratore, Il Direttore ha risposto confermando che il campo "mail del lavoratore" va comunque compilato al fine di permettere segnalazioni da parte del ministero.

*In assenza di mail personale, dovrà essere pertanto indicata quella dell'operatore autorizzato che provvede a trasmettere le dimissioni, intendendo come tale la mail fornita in sede di autorizzazione.*

- **Dimissioni per giusta causa**

Per quanto riguarda le c.d. "dimissioni per giusta causa", l'aver ottenuto inserimento della specifica e dello spazio di dettaglio dei motivi del recesso ha risolto buona parte dei problemi legati a queste specifiche situazioni, fermo restando che rimane necessario che, per ottenere il riconoscimento del beneficio dell'Aspi, il lavoratore, in ottemperanza delle indicazioni dell'INPS, apra un contenzioso con l'azienda a sostegno delle sue ragioni.

- **Termini di preavviso contrattuale**

Sono state, da ultimo, affrontate le problematiche relative al rispetto dei termini di preavviso contrattuale.

Le Confederazioni, ed in particolare la Cisl, hanno evidenziato la natura contrattuale e negoziale dei termini di preavviso, che non possono essere soggetti a limitazioni da parte di una circolare ministeriale.

Sul punto il Direttore ha compreso la fondatezza dell'obiezione e la legittimità del lavoratore di comunicare i termini di preavviso nei modi e nei termini previsti dai diversi contratti, oltre alla possibilità di rinuncia, unilaterale o concordata tra le parti, a lavorare tale periodo.

Ha quindi puntualizzato che l'obbligo legislativo, sul quale il Ministero del Lavoro vigilerà in maniera rigorosa, consiste nella necessità che sia stata presentata,

regolarmente ed esclusivamente tramite procedura online, l'istanza di dimissioni dal rapporto di lavoro all'atto della presentazione della Certificazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (entro 5 gg. successivi dalla dall'ultimo giorno di lavoro) e confermato che senza presentazione delle dimissioni nelle modalità oggi previste le stesse non verranno riconosciute valide.

Questo passaggio consente, dunque, di gestire, anche attraverso un minimo di programmazione, l'invio telematico delle dimissioni, unico e solo strumento atto alla conferma della loro volontarietà.

Il matching tra la data riportata sull'istanza del lavoratore e quella inserita nella comunicazione obbligatoria del datore di lavoro sarà sempre effettuata e nei casi di discrepanza verrà ritenuta valida quella inserita nella comunicazione datoriale e segnalata la discrasia agli organi vigilanti.

In questo senso si muove la nota direttoriale n. 2785 della Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione del Ministero del Lavoro del 11 Maggio u.s., con la quale il Direttore ha comunicato alle Direzioni del Lavoro Interregionali e Territoriali che, risultando utile per l'attività di vigilanza incrociare le date indicate dal lavoratore e dall'impresa, sono state messe a disposizione funzioni specifiche, finalizzate a detti riscontri.

Questa precisazione *non ci esime dal ricordare al lavoratore la necessità di rispettare le norme contrattuali in materia di preavviso, ma rende evidente la legittimità dell'invio di istanze di dimissioni anche l'ultimo giorno di lavoro.*

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)